

CENTRO ITALIANO DI STUDI
SUL BASSO MEDIOEVO – ACCADEMIA TUDERTINA

NICCOLÒ CUSANO

L'UOMO, I LIBRI, L'OPERA

Atti del LII Convegno storico internazionale

Todi, 11-14 ottobre 2015



FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDI
SULL'ALTO MEDIOEVO
SPOLETO
2016

INDICE

Consiglio direttivo del Centro italiano di studi sul basso medioevo - Accademia Tudertina	pag.	VII
Programma del LII Convegno storico internazionale	»	IX
MARIAROSA CORTESI, <i>Edificare l'ignorante sapienza nel magazzino librario di Niccolò da Cusa</i>	»	1
EMANUELE CURZEL, « <i>Veniam, et curabo eum</i> ». <i>Niccolò Cusano vescovo di Bressanone</i>	»	39
THOMAS WOELKI, <i>Il legato scomodo. Azioni di Niccolò Cusano come legato apostolico e reazioni papali</i>	»	71
CECILIA PANTI, <i>Annotazioni su forma, mensura e infinito in Niccolò Cusano e Roberto Grossatesta</i>	»	95
MARTA M.M. ROMANO, <i>Quale incontro tra Cusano e Lullo? Elementi per un paradigma di Lullismo</i>	»	125
SILVIA FIASCHI, <i>Saperi di base: grammatica e retorica fra i codici di Niccolò Cusano</i>	»	149
GABRIELLA POMARO, <i>I manoscritti Lulliani di Cusano: lo status quaestionis</i>	»	183
CARLA COMPAGNO, <i>La tradizione alchemica in Nicola Cusano</i>	»	223
PASQUALE ARFÉ, <i>I testi alchemici di Ermete Trismegisto nella biblioteca di Cusano</i>	»	253
CONCETTA BIANCA, <i>Cusano a Roma</i>	»	281

MAURO DONNINI, <i>Niccolò Cusano e la retorica</i>	pag. 301
LAURA GAFFURI, <i>I sermoni brissinesi di Niccolò da Cusa nella pastorale del XV secolo</i>	» 325
JÜRGEN MIETHKE, <i>Nikolaus von Kues und die Reform von Kirche und Reich</i>	» 357
MARIO CONETTI, <i>Niccolò Cusano e la tradizione canonistica</i> ..	» 383
MAURIZIO MERLO, « <i>Nell'infuriare della tempesta</i> ». <i>Il lavoro della concordanza tra figure della melancolia e ordine politico</i>	» 411
FRANCESCO SANTI, <i>L'esperienza della modernità e la teologia mistica di Niccolò Cusano</i>	» 439
WALTER ANDREAS EULER, <i>Der Religionsfriede im Denken des Nikolaus von Kues</i>	» 459
JOSÉ MARTÍNEZ GÁZQUEZ, <i>Las glosas de Nicolás de Cusa al Alchoranus Latinus en el ms. Vat. lat. 4071. Nuevos datos para la Cribratio Alkorani</i>	» 473
ELENA FILIPPI, <i>Intelletto, meditazione e ruolo delle immagini in Cusano</i>	» 493
MARCO MOSCHINI, <i>Nicola Cusano e lo "spirito eckbartiano"</i>	» 507
CESARE CATÀ, <i>L'infinito della mente: il Dio di Cusano e Carl Gustav Jung</i>	» 537

THOMAS WOELKI

Il legato scomodo.
Azioni di Niccolò Cusano
come legato apostolico e reazioni papali

1. INTRODUZIONE: LA FIGURA DEL LEGATO APOSTOLICO

La figura del legato apostolico ha suscitato un ampio interesse negli ultimi anni¹. La ricerca ne sottolineava, basandosi soprattutto

Sigla: AC = *Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues*, I, fasc. 1-4, ed. E. MEUTHEN, Hamburg, 1975-2000; II, fasc. 1, edd. H. HALLAUER, E. MEUTHEN, J. HELMRATH e T. WOELKI, Hamburg, 2012; II, fasc. 2, edd. J. HELMRATH e T. WOELKI, Hamburg, 2016; *b* = *Nicolai de Cusa Opera omnia. Iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita*, I-XX, Leipzig, poi Hamburg, 1932-2014; MFCG = « Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft ». – La forma della conferenza orale è stata mantenuta.

¹ Per la figura del legato apostolico cf. T. SALMINEN, *In the Pope's clothes: Legatine representation and apostolical insignia in high medieval Europe*, in *Roma, magistra mundi. Itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts au Père L. E. Boyle à l'occasion de son 75e anniversaire*, a cura di J. HAMESSE, Louvain-la-Neuve, 1998, III, pp. 339-354; W. MALECZEK, *Die päpstlichen Legaten im 14. und 15. Jahrhundert*, in *Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa*, a cura di R.C. SCHWINGES e K. WRIEDT, Ostfildern, 2003 (Vorträge und Forschungen, 60), pp. 33-86; C. ZEY, *Die Augen des Papstes. Zu Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher Legaten*, in *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten zu Innozenz III.*, a cura di J. JOHRENDT e H. MÜLLER, Berlin et al., 2008 (Neue Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse; 2: Studien zu Papstgeschichte und Papsturkunden), pp. 77-108; T. WOELKI, *Lodovico Pontano. Eine Juristenkarriere an Universität, Kurie, Fürstenhof und Konzil*, Leiden, Boston, 2011 (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 38), pp. 486s. – Per il carattere giuridico dell'ufficio del legato sono fondamentali: R.C. FIGUEIRA, *The canon law of medieval papal legation*, Diss., Ithaca, 1980; Id., *The classification of medieval papal legates in the Liber Extra*, in *Archivum Historiae Pontificiae*, 21 (1983), pp. 211-228; Id., *Legatus apostolicae sedis. The pope's alter ego according*

to su testi e fonti canonistiche e cerimoniali, l'identità rappresentativa di papa e legato². Il cardinale nelle vesti del papa, seduto sul cavallo bianco a lui riservato, con indosso le sue scarpe d'oro era un <alter ego> del papa che avrebbe evocato, fra i contemporanei, la sensazione di vedere un secondo pontefice, una presenza mistica del papa stesso, quasi una fusione del *signifiant* col *signifié*. Coerentemente, la ricerca recente interpretava le ambascerie verso la Germania nel XV secolo, da Branda da Castiglione passando a Juan de Carvajal e Niccolò Cusano fino a Raimond Peraudi, soprattutto come mezzi di propaganda dell'autorità universale del papa; i legati erano considerati innanzitutto dei moltiplicatori della pubblicistica apostolica e come un « braccio lungo del Vaticano »³; uno strumento che permetteva al papa di prendere, una volta, l'iniziativa e di realizzare attivamente le sue idee, mentre in curia era solo un destinatario passivo di suppliche e lamentele⁴.

to thirteenth century canon law, in *Studi medievali*, Ser. III, 27 (1986), pp. 527-574; Id., *Decretalists, medieval papal legation and the Roman law of offices and jurisdiction*, in *Res publica litterarum. Studies in the classical tradition*, 9 (1986), pp. 119-135; Id., *Papal Reserved Powers and the Limitations of Legatine Authority*, in *Popes, Teachers and Canon Law in the Middle Ages*, a cura di J.R. SWEENEY e S. CHODOROW, Ithaca 1989, pp. 191-211. – Sulle legazioni in generale cf. R.C. SCHWINGES/K. WRIEDT, *Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa - eine Einführung*, in *Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa*, a cura di IDD., Stuttgart, 2003 (Vorträge und Forschungen, 60), pp. 9-14; C. MÄRTL/C. ZEY, *Aus der Frühzeit europäischer Diplomatie? Einleitung*, in *Aus der Frühzeit europäischer Diplomatie. Zum geistlichen und weltlichen Gesandtschaftswesen vom 12. bis zum 15. Jahrhundert*, a cura di IDD., Zürich, 2008, pp. 9-21.

² FIGUEIRA, *Legatus apostolicae sedis* cit. (nota 1), pp. 530; A.T. HACK, *Das Empfangszereemoniell bei mittelalterlichen Papst-Kaiser-Treffen* (Beihefte zu J.F. Böhrer, *Regesta Imperii* 18), Köln et al., 1999, pp. 94.

³ H. SCHNEIDER, *Der lange Arm des Vatikan. Anmerkungen zur Legationsreise des Cusanus nach Deutschland 1451*, in *Kirchlicher und religiöser Alltag im Spätmittelalter: Akten der internationalen Tagung in Weingarten, 4.-7. Oktober 2007*, a cura di A. MEYER et al., Ostfildern, 2010 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, 69), pp. 33-46; L. VIALLET, *Les deux bras du pape: Parcours croisés de Nicolas de Cues et Jean de Capistran en terre germanique (1451-1454)*, in *Les relations diplomatiques au Moyen Âge. Formes et enjeux*, Paris, 2011 (Histoire ancienne et médiévale 108), pp. 253-267.

⁴ B. STUDDT, *Legationen als Instrumente päpstlicher Reform- und Kreuzzugspropaganda im 15. Jahrhundert*, in *Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter*, a cura di G. ALTHOFF, Stuttgart, 2001 (Vorträge und Forschungen, 51), pp. 421-453, qui 423s.

La tradizione della ricerca sul Cusano come legato apostolico, da Vansteenberghes a Meuthen, trasmette propriamente un'immagine opposta a quella generale⁵. Non sembra probabile che il Cusano sia limitato ad essere uno strumento destinato ad eseguire soltanto le volontà papali. Sembra molto evidente che le sue azioni concrete durante la grande ambasceria del 1451/52 siano frutto della *sua* volontà. Anche i decreti generali di riforma che promulgava ovunque furono redatti, in gran parte, durante i viaggi in reazione alle condizioni locali; col papa concordava probabilmente le idee generali⁶. Anche l'idea di promulgare l'indulgenza dell'Anno Santo *in partibus* era nuova e unica per questa ambasceria; i legati che furono simultaneamente destinati verso la Francia e l'Inghilterra avevano una missione puramente politica⁷.

⁵ Era soprattutto la grande legazione del 1451/52 che suscitava un ampio interesse nella ricerca: E. VANSTEENBERGHE, *Le cardinal Nicolas de Cues 1401-1464. L'action, la pensée*, Paris, 1920 (Bibliothèque du XVe siècle, 24), pp. 87-139 (ancora il più ampio racconto biografico); J. KOCH, *Nikolaus von Cues und seine Umwelt*, Heidelberg, 1948 (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse 1944/48), pp. 116-152; ID., *Der deutsche Kardinal in deutschen Landen. Die Legationsreise des Nikolaus von Cues (1451/52)*, Trier, 1964 (Kleine Schriften der Cusanus-Gesellschaft 5); rist. in ID., *Kleine Schriften*. I, Roma, 1973 (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi 127), pp. 476-500; E. MEUTHEN, *Die deutsche Legationsreise des Nikolaus von Cues 1451/1452*, in *Lebensleben und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik - Bildung - Naturkunde - Theologie*, a cura di B. Moeller et al., Göttingen, 1981 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. 3. Folge, 179), pp. 421-499 (la perizia più fondamentale sulla legazione); SCHNEIDER, *Der lange Arm* cit. (nota 3). Le fonti sono raccolte ed ampiamente commentate da ERICH MEUTHEN nei volumi *Acta Cusana* I 3a e 3b; completate successivamente in *Acta Cusana* II 1 e 2. – Per la funzione del Cusano come <legatus urbis> nel 1458/1459 cf. E. MEUTHEN, *Die letzten Jahre des Nikolaus von Cues. Biographische Untersuchungen nach neuen Quellen*, Köln, Opladen, 1958, pp. 28-52; cf. prossimamente anche J. HELMRATH, *Nikolaus von Cues in Rom*, in: *MFCG* 34 (2016). – Poco note sono le missioni non compiute di legazioni verso l'Inghilterra (AC I 3a nr. 1777-1796), la Bohemia (AC II 1 nr. 2767) e la Prussia (cf. E. MASCHKE, *Nikolaus von Cues und der Deutsche Orden. Der Briefwechsel des Kardinals Nikolaus von Cues mit dem Hochmeister des Deutschen Ordens*, Heidelberg, 1956, pp. 17-21 nr. 11s.; J. HELMRATH, *Deutsche Reichstagsakten. Ältere Reihe, XIX 2. Reichsversammlung zu Frankfurt 1454*, München, 2013, pp. 704s.).

⁶ MEUTHEN, *Legationsreise* cit. (nota 5), pp. 444, 448, 453.

⁷ SCHNEIDER, *Der lange Arm* cit. (nota 3), pp. 38-40.

Carattere singolare ebbe, secondo la ricerca, la grande legazione del 1451/52 il cui compito era trasmettere un programma di riforma meticolosamente concepito⁸. La rigidità eccessiva e inflessibile e una mancanza di sensibilità avrebbero dato origine a una serie di proteste che costrinsero il papa a correggere ampiamente le decisioni del legato⁹. Questa ambasceria attraverso tutto l'impero germanico avrebbe alzato un gran polverone di appellazioni, proteste e lamentele che trascinarono la curia, anche in seguito, in difficoltà politiche e diplomatiche¹⁰. – Sembra un legato spiacevole, scomodo e forse fastidioso non solo per le persone colpite dalle sue azioni – un riformatore da sempre fastidio – ma anche per il papa stesso. Vorrei, dunque, provare a mettere in discussione questa immagine della relazione inconsueta fra papa e legato e aggiungere alcune osservazioni ricavate da materiali che non sono ancora pienamente conosciuti¹¹.

Approfondiremo, ora, il materiale precedente la morte di Niccolò V avvenuta nel marzo 1455. Tratteremo anche alcuni temi già più volte discussi come le proteste violente dei mendicanti, le misure contro gli Ebrei e, un tema sicuramente ancora più noto, il caso del sangue miracoloso di Wilsnack. Inoltre esamineremo alcune misure della riforma monastica e alcune decisioni giuridiche come il caso di un omicidio commesso da un canonico di Ratisbona.

⁸ Cf. soprattutto MEUTHEN, *Legationsreise* cit. (nota 5), pp. 455-497 con un'analisi dettagliata dei decreti di riforma pronunciati da Cusano.

⁹ MEUTHEN, *Legationsreise* cit. (nota 5), p. 444.

¹⁰ Cf. KOCH, *Umwelt* cit. (nota 5), p. 78, che immagina dei colloqui imbarazzanti fra Cusano e Niccolò V in seguito alla legazione: « Als Cusanus 1453 zur Berichterstattung nach Rom reiste, warteten all diese Appellationen auf Erledigung, und wahrscheinlich hatte er mit seinem alten Freund, dem Papst Nikolaus V., manche weniger angenehme Unterredung ».

¹¹ La base irrinunciabile di quasi ogni ricerca storica su Cusano sono gli *Acta Cusana*. Per il nostro caso troviamo alcune fonti sulle reazioni papali nei volumi AC I 3a e 3b, curati da ERICH MEUTHEN. I volumi posteriori vengono attualmente portati alla stampa a Berlino nel progetto <Acta Cusana>.

2. LA RIFORMA DEGLI ORDINI MENDICANTI

Cominciamo con i mendicanti¹². Erano loro che protestavano in maniera più violenta contro Cusano, durante e soprattutto in seguito alla legazione. Secondo la ricerca, questo episodio dimostrava più esplicitamente il distacco fra le posizioni e le proposte del papa e del suo legato. Già Meuthen lo aveva chiaramente dimostrato attraverso un'analisi delle due bolle di legazione¹³. Una prima bolla, datata 24 dicembre 1450 e evidentemente formulata dal Cusano stesso, fu portata alla stesura in un modo inconsueto, omettendo il procedimento usuale della cancelleria¹⁴. Questa bolla conteneva esplicitamente l'autorizzazione di riformare anche gli ordini esenti¹⁵. Nell'altra bolla di legazione, datata 29 dicembre 1450, aveva seguito l'iter della cancelleria apostolica: questa non conteneva questo passaggio delicato¹⁶. Concludendo sembra che Niccolò V, dal-

¹² Per questo tema vedi KOCH, *Umwelt* cit. (nota 5), pp. 57-77; H.-J. SCHMIDT, *Die Trierer Erzbischöfe und die Reform von Kloster und Stift im 15. Jahrhundert*, in *Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen*, a cura di K. ELM, Berlin, 1989 (Berliner Historische Studien, 14; Ordensstudien, 6), pp. 469-501, qui 488-490; P. WEIGEL, *Ordensreform und Konziliarismus. Der Franziskanerprovinzial Matthias Döring (1427-1461)*, Frankfurt am Main et al., 2005 (Jenaer Beiträge zur Geschichte, 7), pp. 203-210; H.J. MIERAU, *Synoden als Ort kirchenrechtlicher Debatten. Der Nürnberger Streit über die Seelsorge der Bettelorden, Nikolaus von Kues und die Bamberger Synode von 1451*, in *Proceedings of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di U.-R. BLUMENTHAL et al., Città del Vaticano, 2008 (Monumenta Iuris Canonici, ser. C: Subsidia, 13), pp. 935-964; T. WOELKI, *Kirchenrecht als Mittel der Reform: Nikolaus von Kues und die Seelsorgeprivilegien der Mendikantenorden*, in *Renovatio et unitas – Nikolaus von Kues als Reformers: Theorie und Praxis der <reformatio> im 15. Jahrhundert*, a cura di T. FRANK e N. WINKLER, Göttingen, 2012 (Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung, 13), pp. 117-135.

¹³ MEUTHEN, *Legationsreise* cit. (nota 5), pp. 446-449; SCHMIDT, *Trierer Erzbischöfe* cit. (nota 12), p. 489; WEIGEL, *Ordensreform und Konziliarismus* cit. (nota 12), p. 203; SCHNEIDER, *Der lange Arm* cit. (nota 3), pp. 36, 42.

¹⁴ AC I 2 nr. 952.

¹⁵ *Ibid.* ll. 44-50: « Volumus autem, ut quecumque privilegia exemptionis aut alia quibuscumque ... nequaquam tibi obsint, quominus personas omnes ac omnia loca reformare et visitare posses, etiamsi fuerint Carthusiensis, Cisterciensis ordinis, sancti Benedicti, canonicorum regularium, Premonstratensis ordinis, beate Marie Theutonicorum ac sancti Iohannis Ierosolimitani atque Mendicantium utriusque sexus ».

¹⁶ AC I 2 nr. 953.

l'inizio, non avesse condiviso il progetto audace di riformare anche gli ordini mendicanti e che avesse cassato i tentativi del suo legato¹⁷. Per questo dice Meuthen che « fin dall'inizio, la corda era troppo tirata »¹⁸.

Comunque i documenti che abbiamo contraddicono questa posizione tradizionale. Esiste tutta una serie di appellazioni e trattati dei mendicanti contro le misure del Cusano, e anche le sue repliche; è evidente che questa materia fu ardentemente discussa alla curia¹⁹. Tuttavia non esiste nessuna decisione esplicita del papa in questa causa. Una perdita completa nella tradizione manoscritta è sempre possibile, ma in questo caso improbabile, considerata l'importanza enorme che i mendicanti ne attribuivano. Peraltro ci sono delle indicazioni abbastanza chiare che suggeriscono un fallimento di queste appellazioni: Il francescano Matthias Döring pensa amaramente che Cusano sia riuscito ad aizzare il papa contro i mendicanti²⁰. E ancora poco tempo prima della morte di Niccolò V, il francescano di Strasburgo Heinrich Collis, che fu inviato in curia per contrastare le azioni del Cusano, riferiva che, sotto il papa attuale, fosse impossibile ottenere qualcosa contraria al volere del Cusano²¹.

¹⁷ Così: W. BAUM, *Cusanus in Tirol. Das Wirken des Philosophen und Reformators als Fürstbischof von Brixen* (Schriftenreihe des Südtiroler Kulturinstituts, 10), Bozen, 1983, p. 98; SCHMIDT, *Trierer Erzbischöfe* cit. (nota 12), p. 490; WEIGEL, *Ordensreform und Konziliarismus* cit. (nota 12), p. 210; P. WEIGEL, *Reform als Paradigma: Konzilien und Bettelorden, in Die Konzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449)*, a cura di H. MÜLLER e J. HELMRATH, Ostfildern, 2007 (Vorträge und Forschungen, 67), pp. 289-335, qui 307.

¹⁸ MEUTHEN, *Legationsreise* cit. (nota 5), p. 449: « Daß der Bogen tendenziell von Anfang an überspannt war, wird vielleicht schon in diesem Punkte sichtbar ».

¹⁹ AC II 1 nr. 2720 (appellazione degli ordini mendicanti, ca. luglio 1452), nr. 2721-2726 (diverse prese di posizione da parte dei mendicanti contro Cusano, diretto alla curia, ca. seconda metà dell'anno 1452), nr. 2727 (presa di posizione da parte di Cusano).

²⁰ AC II 1 nr. 3425: « Hic dominus papa ad suggestiones factas dicti cardinalis Kusani cepit in mendicantium ordines sevire. Unde dicti ordines vilipendebantur in tantum, quod presente papa et cardinalibus quidam publice cardinalis dicit, quod minimus cardinalis in ecclesia dei esset maioris ponderis quam omnes quatuor ordines. » Per la persona cf. ampiamente WEIGEL, *Ordensreform und Konziliarismus* cit. (nota 12).

²¹ Heinrich Collis OFM al [Convento dei francescani a Strasburgo], [1455] marzo 20; Strasbourg, Archives de la ville, III 200/7: »So hat mir ouch ein cardinal geseit, das under dem bebest nutzit zu erwerben sy wider den cardinal zu sant Peter ad vincula.« Cf. pros-

E subito dopo la morte di Niccolò V, il Maestro generale dei domenicani Martialis Auribelli chiedeva al suo confratello di Vienna Leonhard Huntpichler di intervenire presso il giovane re Ladislao di Boemia-Ungheria per supplicare il nuovo papa a rivedere le misure di Cusano²². Comunque anche il nuovo papa non corresse le misure di Cusano, ma fece emanare, riallacciandosi a Cusano, due privilegi per i vescovi di Bamberg e Würzburg che permettevano una visita dei conventi degli ordini mendicanti²³.

Resta il problema delle due bolle di legazione²⁴. Non aveva il Cusano abusato dei suoi privilegi? Guardando le sue azioni che suscitavano la rabbia dei mendicanti, diventa evidente che la sua autorità non dipendeva della validità del suo privilegio di riforma contenuto nella prima bolla e non nella seconda. Infatti, non aveva creato delle commissioni di visitatori come fece invece per i mona-

simamente *Acta Cusana* II 3 sotto questa data. Per la persona cf. F. RAPP, *Réformes et Réformation à Strasbourg. Eglise et société dans le diocèse de Strasbourg 1450-1525*, Strasbourg, 1974, pp. 288 n. 48, 333-336.

²² Martialis Auribelli a Leonhard Huntpichler, 23 aprile 1455; Wien, Dominikanerkloster, Cod. N 70/291 f. 60r nr. 143: « Et littere regis [sc. Ladislao, re di Boemia e Ungheria], quas procurastis, satis michi placuerunt. Sed vellem, ut alias procuraretis in favorem nostrum, quia noviter dyocesani movent nobis in partibus Almanie propter constitutionem editam a domino cardinali sancti Petri ad vincula. Super quo facto credo vos bene informatum. Et propterea bonum esset, ut procuraretis, quod serenissimus rex vester scriberet sanctissimo domino nostro, quando mittet ad eum oratores pro danda <...> [manca un pezzo nel manoscritto; dovrebbero seguire le felicitazioni per il nuovo papa Callisto III], in favorem nostram recommendando nos sanctitati sue, ne permittat pauperes mendicantes sic male tractari. Il testo è già stampato in A. MORTIER, *Histoire des maitres généraux de l'ordre des Frères Prêcheurs*, IV, Paris, 1909, 469s.; I.W. FRANK, *Das Wiener Dominikanerkloster um die Mitte des 15. Jahrhunderts im Spiegel eines Briefbuches*, in *Translatio Studii: Manuscript and Library Studies Honoring Oliver L. Kaspner, O.S.B.*, a cura di J.G. PLANTE, Minnesota, 1973, pp. 169-201, qui 199s. (estratto); I.W. FRANK, *Nikolaus von Kues und das Wiener Dominikanerkloster in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts*, in *MFCG*, 15 (1982), pp. 71-80, qui 77. Cf. prossimamente AC II 3 sotto questa data.

²³ I due privilegi erano stati concessi già da Niccolò V, ma non furono pubblicati fino alla morte del pontefice. Il successore li pubblicava sotto il formulario usuale per queste occasioni <Rationi congruit> in data 1455 aprile 20, data della coronazione del papa. Cf. *Bullarium Franciscanum N.S.*, a cura di J.M. POU Y MARTÍ, II, Quaracchi, 1939, 6 nr. 15 n. 5.

²⁴ Cf. sopra n. 14-16.

steri dei Benedettini e i conventi dei canonici Agostiniani²⁵. In realtà, aveva lasciato in pace i mendicanti fino all'aprile 1451 quando doveva trattare un contrasto locale fra il parroco Heinrich Leubing ed i mendicanti di Norimberga²⁶. La sua soluzione era puramente canonistica e giuridicamente sostenibile anche se si opponeva all'opinione del commentario standard di Giovanni d'Andrea. Secondo la Clementina <Dudum>²⁷, dice il Cusano, il privilegio dei mendicanti che permette loro di predicare e di udire le confessioni presuppone una condotta impeccabile del predicatore e confessore, « probate vite » dice la Clementina²⁸. Per Cusano questo significa che, se i monaci non vivono nell'osservanza, il vescovo deve rifiutarli come predicatori e confessori²⁹. Propriamente non eseguiva il suo privilegio di riforma, ma applicava soltanto lo <Ius commune>, anche se, in realtà, toglieva lo stato di esenzione in un campo centrale

²⁵ Cf. n. 47.

²⁶ AC I 3a nr. 1254, 1261, 1265 (lamentele di Heinrich Leubing); nr. 1260, 1266 (repliche dei mendicanti), nr. 1267 (decisione di Cusano sul sinodo di Bamberg, 3 maggio 1451). Per questi eventi cf. M. STRAGANZ, *Zur Geschichte der Bamberger Synode von 1451*, in *Historisches Jahrbuch*, 22 (1901), pp. 98-110; M. SEHI, *Die Bettelorden in der Seelsorgsgeschichte der Stadt und des Bistums Würzburg bis zum Konzil von Trient. Eine Übersicht über die Mendikantenseelsorge unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Würzburg*, Würzburg 1981 (Forschungen zur fränkischen Kirchen- und Theologiegeschichte), S. 377-379; MIERAU, *Synoden als Ort* cit. (nota 12), pp. 940-949; WOELKI, *Kirchenrecht* cit. (nota 12), pp. 121s.

²⁷ Clem. 3.7.2, ed. E. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici*, II. Lipsiae 1881, coll. 1161-1164. La decretale <Dudum>, pubblicata nel 1312 dal papa Clemente V sul concilio di Vienne rinnovava la decretale <Super cathedram> di Bonifacio VIII. dal 1300, che era stata temporaneamente revocata da Benedetto XI (<Inter cunctas> dal 1304). Cf. L. HÖDL, *Der unfehlbare Lebrentscheid des Papstes im Prozess gegen Johannes de Polliaco (1318-1321)*, in *Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie*, 47 (2000), pp. 52-76, qui 55-59.

²⁸ Cf. AC I 3a nr. 1267 (con l'ordine di pubblicazione della decretale) et più esplicitamente in AC I 3b nr. 1971s. (misure di Treveri, novembre 1451, con una interpretazione della decretale <Dudum>); AC II 1 nr. 2727 ll. 124-130 (difesa dell'ordine di pubblicazione).

²⁹ AC I 3b nr. 1971 ll. 10-15: « Ideo ut reverendissimus dominus archiepiscopus [sc. Jakob von Sierck, arcivescovo di Treveri] non possit vos tamquam non probate vite repellere ab audientia confessionum et predicacione quo ad populum suum in conventu et in terminis, ostendite vos infra iam dictum terminum [sc. fino al 27 febbraio 1452] per facti evidenciam professionem secundum regulas vestras observare, ne si non feceritis, non solum non admittamini, sed etiam populum contingat avisari, ne decipiatur ».

delle attività dei mendicanti³⁰. Il diritto è in questo caso una leva nelle mani dei vescovi locali per creare una riforma efficace. Naturalmente i mendicanti protestarono alla curia contro questa strumentalizzazione del diritto canonico, ma Niccolò V ovviamente non intervenne³¹. Al contrario, in una bolla datata 12 maggio 1453 rinnovò dimostrativamente la Clementine <Dudum> che era all'origine del litigio³². Il papa evitava una presa di posizione aperta in questa causa, ma sembra che sostenesse la pratica di facilitare una riforma attraverso la scappatoia del diritto canonico.

3. IL DECRETO DEGLI EBREI

Vediamo un tale ricorso al diritto comune come linea di demarcazione anche nell'episodio del decreto contro gli Ebrei³³. Cusano aveva ordinato che gli Ebrei portassero alcuni segni e aveva vietato le loro attività usuraie. In questo caso non è da contestare che il papa abrogò le disposizioni del legato, almeno per le diocesi Salisburgo, Bamberg e Würzburg, e ciò sempre su intercessione dei principi, vescovi e cittadini coinvolti³⁴. Soprattutto il caso di Norim-

³⁰ Cf. MEUTHEN, *Legationsreise* cit. (nota 5), pp. 495s., che lo interpreta come una « vittoria tattica del diritto comune » (« operative[r] Sieg des ordentlichen Kirchenrechts »); WEIGEL, *Ordensreform und Konziliarismus* cit. (nota 12), p. 210 chi vede un « abuso interpretativo » (« Überinterpretation »).

³¹ Cf. n. 19.

³² AC II 1 nr. 3424.

³³ AC I 3a nr. 1251 (Bamberg); I 3b nr. 2064 l. 19-24 (Magonza); II 1 nr. 2542 (Francoforte). Su questo tema cf. MEUTHEN, *Legationsreise* cit. (nota 5), pp. 477-482; T.M. IZBICKI, *Nicholas of Cusa and the Jews*, in *Conflict and reconciliation. Perspectives on Nicholas of Cusa*, a cura di I. Bocken, Leiden, 2004 (Brill's Studies in Intellectual History, 126), p. 119-130; K.H. ZAUNMÜLLER, *Nikolaus von Cues und die Juden. Zur Stellung der Juden in der christlichen Gesellschaft um die Mitte des 15. Jahrhunderts*, phil. Diss., Trier, 2005 (disponibile su <http://ubt.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2005/348/>); M. RUTZ, *Das « Judendekret » des Nikolaus von Kues als strategisches Dokument im Bemühen um eine Reform der Christen*, in *Coincidentia. Zeitschrift für europäische Geistesgeschichte*, 4 (2013), pp. 61-94.

³⁴ AC II 1 nr. 2527 (sospensione del decreto del legato per la diocesi di Bamberg per un anno, 1 maggio 1452); Ibid. nr. 3299 (cassazione per la diocesi di Bamberg, 20 marzo 1453); AC II 2 n. 3681 (cassazione per la diocesi di Salisburgo, 15 ottobre 1453). Per

berga rappresenta un buon esempio per le relazioni triangolari fra papa, legato e *partes*.

Dopo la promulgazione del decreto sul sinodo di Bamberga³⁵, nel settembre 1451, i cittadini di Norimberga si appellarono al papa con una motivazione ufficiale: senza gli Ebrei, alcuni Cristiani sarebbero stati costretti ad assumere l'attività usuraia mettendo così in pericolo la salute della loro anima³⁶. In seguito veniamo a conoscenza di un altro motivo che forse era più importante fin dall'inizio: senza le attività finanziarie gli Ebrei avrebbero dovuto assumere altri affari facendo forse concorrenza agli artigiani e commercianti di Norimberga³⁷. In ogni caso la prima appellazione non ebbe successo. Soltanto l'intervento personale di Federico III che si trovava a Roma per la sua coronazione diede origine a una sospensione del decreto per un anno, che fu prolungata, in seguito, su intercessione del vescovo di Bamberga Anton von Rotenhan e del marchese Federico II di Brandenburgo³⁸.

Per analizzare le relazioni fra papa e legato ci sono qui due punti interessanti: Il momento e la motivazione della cassazione. Nel primo punto: Anche sotto la pressione di un intervento personale dell'imperatore, il papa non annulla le disposizioni del legato, ma le sospende soltanto fino al momento in cui il cardinale stesso fosse tornato a Roma per poter trovare una soluzione tramite il colloquio personale dei protagonisti coinvolti, in questo caso i cittadi-

la diocesi di Würzburg il papa Niccolò V prese la stessa decisione che per Bamberga, ma la bolla fu emanata soltanto dopo la morte del papa da Callisto III usando il formulario <Rationi congruit> sotto la data della coronazione (20 aprile 1455); cf. AC II 1 nr. 3299 n. 1. – Per la diocesi di Eichstätt invece, il decreto fu applicato, in seguito all'iniziativa del vescovo Johannes von Eyck, su un sinodo diocesano del 1 giugno 1453; AC II 2 nr. 3477. Cf. anche AC II 1 nr. 2785.

³⁵ AC I 3a nr. 1251 (30 aprile 1451).

³⁶ AC I 3b nr. 1810 (24 settembre 1451).

³⁷ AC I 3a nr. nr. 1284 (il consiglio di Nuremberga al plebano di S. Lorenzo in Nuremberga; 8 maggio 1451): « ... uns auch vast swer und unbekomlich were, daz die iuden bey uns und bey und mit den cristein arbeiten soltten, wanne das wenig nutz pringen, sunder zwitracht und merlichen unwillen tragen und pern wurde, ... ». Cf. MEUTHEN, *Legationsreise* cit. (nota 5), p. 481.

³⁸ Vedi n. 34.

ni di Norimberga e Cusano³⁹. E peraltro sembra che questa causa fu trattata in una maniera piuttosto consensuale, perché nello stesso momento i cittadini di Norimberga ringraziano il Cusano per i suoi interventi a loro favore nella corte dell'imperatore e gli chiedono di sostenere l'inviato norimbergese, Johannes Pirckheimer, nella curia⁴⁰. Ovviamente Norimberga considerava il cardinale tedesco come un principale alleato, nonostante il problema degli Ebrei.

Questa linea consensuale si riflette anche nella formulazione della bolla: Il papa insisteva soprattutto nell'applicazione del diritto comune: « circa Iudeos ipsos ius commune huiusmodi volumus observari »⁴¹; e per questo cassa tutte le disposizioni che, forse, lo trasgrediscono. Questa formula di compromesso, in realtà, lasciava molto spazio ad una interpretazione favorevole alle intenzioni di Cusano perché, secondo lo ius commune, gli affari usurari degli Ebrei sembravano essere comunque illegali in quanto contrarie alla decretale <Post miserabilem>⁴². E Cusano stesso considerava questa decretale come uno dei motivi principali della sua disposizione⁴³. Come nell'episodio dei mendicanti vediamo che il diritto comune forniva una linea che permetteva un consenso accettabile per tutti gli elementi del nostro triangolo tipico, papa, legato e *partes*⁴⁴.

³⁹ AC II 1 nr. 2527. Secondo una lettera dell'Imperatore Federico III a Niccolò V dal 30 agosto 1453, il papa avrebbe promesso già durante il soggiorno di Federico III a Roma di cassare le misure contro gli Ebrei; cf. AC II 2 nr. 3597.

⁴⁰ AC II 1 nr. 3324 (marzo/giugno 1453): « Egregius utriusque iuris doctor dominus Gregorius Heymburg sed et honorabilis civis noster Nicolaus Muffel consulatus nostri collega nuper a gloriosissimo principe domino imperatore nostro redeuntes nobis retulerunt, quam constanter et severe r.p.v. pro iusticia nobis ministranda incubuerit, ut dignas vobis gracias rependere nequiamus. » Cf. anche nr. 3315 (richiesta di aiuto per Pirckheimer, 23/27 marzo 1453). Per la persona cf. F. FUCHS, *Hans Pirckheimer († 1492), Ratsherr und Humanist*, in *Pirckheimer-Jahrbuch für Renaissance- und Humanismusforschung*, 21 (2006), pp. 9-44.

⁴¹ AC II 1 nr. 3299 l. 10; così anche AC II 2 nr. 3681 (cassazione per Salisburgo).

⁴² X. 5.19.12, ed. FRIEDBERG cit. (nota 27). II, coll. 814s.; cf. W. PAKTER, *Medieval Canon Law and the Jews*, Edelsbach 1988 (Abhandlungen zur wissenschaftlichen Grundlagenforschung, 68), pp. 59s.; H.-J. GILOMEN, *Wucher und Wirtschaft im Mittelalter*, in *Historische Zeitschrift*, 250 (1990), pp. 265-301; RUTZ, *Judendekret* cit. (nota 33), pp. 76-79.

⁴³ Citato esplicitamente in AC I 3b nr. 2064 ll. 23s. Cusano si riferisce al contenuto di questa decretale in AC I 3a nr. 1251 ll. 3s.

⁴⁴ I Norimbergesi continuarono anche nell'estate 1453 ad intervenire presso l'impera-

4. LE RIFORME MONASTICHE

Però sarebbe troppo facile generalizzare questa formula per tutta la legazione e ridurre la riforma a un nucleo canonistico. Questo si vede chiaramente sul campo della riforma dei monasteri dei Benedettini che, altrettanto, avevano suscitato una serie di appellazioni alla curia⁴⁵. Ma qui il Cusano aveva un privilegio esplicito di riforma generale⁴⁶. Metteva, dunque, in funzione delle commissioni di abati e monaci particolarmente austeri che, passando da un monastero all'altro, eseguivano le visite e promulgavano statuti di riforma concepiti secondo uno schema fissato dal Cusano⁴⁷. Egli stesso aveva ordinato che ogni monaco che non tentava di rispettare seriamente tutte le regole dell'osservanza fosse scomunicato automaticamente⁴⁸. Questa sanzione metteva, ovviamente, alcuni monaci in una situazione di senso di colpa. Un monaco anonimo di Mariazell in Baviera si lamentò con amarezza sulla rigidità e sul formalismo del Cusano⁴⁹. Secondo lui, alcune misure non potevano essere applicate già per motivi pratici. L'ordine di un silenzio assoluto potrebbe essere adatto in un convento dei Cistercensi che avevano sviluppato tutt'un sistema di segni per comunicare, ma non fra i Be-

tore Federico III per ottenere una bolla papale contro il decreto del Cusano (cf. AC II 1 nr. 3481, 3597, 3643) perché la bolla ottenuta dal vescovo di Bamberga (nr. 3299) fu pubblicata soltanto il 5 giugno 1454, momento in cui gli Ebrei avevano già pagato 4600 fl. all'imperatore (AC II 2 nr. 3643 n. 6).

⁴⁵ Cf. per esempio AC II 1 nr. 2942 (monasterio di Seon).

⁴⁶ Cf. la bolla di legazione n. 16.

⁴⁷ Per la provincia di Salisburgo furono nominati Martin von Leibitz, abate del monastero scozzese di Vienna, Lorenz Grueber, abate di Mariazell, e Johannes Schlitpacher, monaco di Melk (sostituendo il suo abate Stephan Spanberg); cf. AC I 3a nr. 1074s., 1294. Visitarono più di 50 monasteri cominciando il 25 giugno 1451 a Göttweig (AC I 3a nr. 1422) e terminando il 18 settembre 1452 a Mariazell (AC II 1 nr. 2799 Mariazell). Cf. anche AC I 3a nr. 1055, 1061 (visite dei monasteri dei Cistercensi) e AC I 3b nr. 1798-1802 (visite dei monasteri dei canonici Agostiniani).

⁴⁸ AC I 3a nr. 1074.

⁴⁹ AC II 1 nr. 2800: « O durum preceptum et plus quam durum, cum constet in carnis visitacionum aliqua poni, que non semper et in omni loco et in omni casu et a quolibet visitato possunt ita observari, prout cartis inscribuntur ».

nedettini⁵⁰. E soprattutto: se un monaco trasgredisce le regole solo per motivi di negligenza e pigrizia, sarà comunque colpito dalla sanzione durissima dell' *excommunicatio latae sententiae*. Allora nessuno poteva essere sicuro di non trovarsi per caso nello stato di scomunica senza rendersene conto.

Anche Johannes Schlitpacher, visitatore del Cusano, esprimeva i suoi dubbi sulla correttezza del decreto⁵¹; il Cusano, dunque, trasmetteva questi dubbi al papa chiedendogli soprattutto di confermare la validità delle sanzioni severissime per leggere inosservanze, come per la trasgressione del precetto del silenzio per una sola parola⁵². Comunque per il papa questo sembrava eccessivo. Secondo lui, la riforma generale dei monasteri poteva soltanto consistere nel richiedere le tre *substantialia religionis*, cioè povertà, castità e ubbidienza, ma non nel creare nuove regole. E più ancora: I papi Innocenzo III e Benedetto XII avevano anche ordinato tante cose che poi non erano state rispettate. Nuove costituzioni creano soltanto nuovi trasgressori⁵³. Con questo, il papa metteva in chiaro che non poteva essere la missione del riformatore far rispettare le vecchie decretali *à la lettre*. Questo era, a guardar bene, una negazione di quello che faceva il Cusano, perché lui si basava sistematicamente propriamente su questi decretali. Le bolle <Cum ad monasterium> di Innocenzo III e <Summi magistri> di Benedetto XII fondavano

⁵⁰ Ibid.: « Clarum est hoc de observancia silentii, quod non potest ita observari in monasteriis ordinis sancti Benedicti, sicut observatur in monasteriis Cisterciensis ordinis, in quibus habentur signa nutuum, quibus persone eiusdem ordinis sibi invicem significant suas voluntates et suas imminentes necessitates absque signis verborum vocalium, que ipsis usitatae sunt et que non habentur in monasteriis ordinis sancti Benedicti ».

⁵¹ AC II 1 nr. 2801.

⁵² AC II 1 nr. 2802: « Visitatores generales ordinis sancti Benedicti petiverunt a domino legato confirmationem super pena fractionis silentii, quam volebant statuere, ut, quicumque solveret silentium etiam in modico, scilicet in uno verbo, aut talis reciperet disciplinam aut comederet in terram. Inclinator fuit dominus legatus ad confirmationem huiusmodi. Nichilominus tamen requisivit super hoc voluntatem domini Nicolai pape 5^{ti} ».

⁵³ Ibid.: « Qui, videlicet dominus noster papa, respondit nullomodo esse intencionem suam, ut de novo constituentur regule, sed sufficere dixit, quod observentur tria substantialia religionis. Item dixit idem apostolicus, quod Innocentius tercius multa statuerit, que non servantur, nec constitutiones Benedicti xii^{mi}. Ideo non velit confirmare, ne sit occasio transgressionis, quia multiplicatio preceptorum est constituere transgressores ».

la sua rivendicazione di celebrare regolarmente dei capitoli generali e organizzare le visite regolari⁵⁴. E la base più importante per la clausura delle suore era la decretale <Periculoso> di Bonifacio VIII⁵⁵. Se riformare non avesse potuto significare far rispettare le vecchie decretali, la legittimità delle riforme di Cusano sarebbe stata in pericolo. Comunque questa risposta di Niccolò V, tramandata solo in una notizia nella tradizione manoscritta di Melk, toccava i monaci che già vivevano più o meno nella osservanza benedettina emanata qualche decennio prima da Melk e Tegernsee. I decreti di riforma che si basavano sulle decretali furono usualmente confermati.

C'erano comunque anche alcune appellazioni contro singole riforme che ebbero successo. Le riforme dei conventi di canonici Agostiniani a Gurk e Reichersberg furono cassate su intervento di Federico III, perché avrebbero provocato solo scandali e rivolte e perché i canonici si sarebbero sentiti molestati, reazione tipica a

⁵⁴ Cf. AC I 3a nr. 1335, 1428, 1498; AC I 3b nr. 1986, 2018, 2245. Cf. anche la lettera di Bernhard von Waging a Cusanus (poco prima del 12 febbraio 1454), AC II 2 nr. 3824 ll. 57-60: « Oporteret visitaciones huiusmodi iuxta Clementinam <Ne in agro> in fine [= Clem. 3.10.1, ed. FRIEDBERG cit. (nota 27). II, coll. 1166-1168, qui 1168 la nuova promulgazione della bolla <Cum ad Monasterium> di Innozenzo III, X. 3.35.6, ed. FRIEDBERG II, coll. 599s.] vel iuxta instituta Benedicti duodecimi, de triennio in triennium generaliter continuari. » Cf. Benedetto XII, <Summi magistri> (20 giugno 1336), ed. A.M. CHERUBINI, *Magnum Bullarium Romanum*, I, Luxemburg 1727, pp. 218-237; *Bullarium Romanum*, IV, Torino, 1859, pp. 348-387. Cf. M. NIEDERKORN-BRUCK, *Die Melker Reform im Spiegel der Visitationen*, Wien, München, 1994, pp. 12-15; F.J. FELTEN, *Die Ordensreformen Benedikts XII. unter institutionengeschichtlichem Aspekt*, in *Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde*, a cura di G. MELVILLE, Köln et al., 1992, pp. 369-435; J. BALLWEG, *Konziliare oder päpstliche Ordensreform. Benedikt XII. und die Reformdiskussion im frühen 14. Jahrhundert*, Tübingen, 2001 (Spätmittelalter und Reformation, 17), pp. 270-314.

⁵⁵ AC I 3b nr. 1742, 1786. Cf. anche la lettera di Cusano a Verena von Stuben, badessa di Sonnenburg, del 14 giugno 1454; Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, Sigm. IX 62 f. 83r: « und sei uns auch als einem bischof under einer peen der vermaledeüing in dem benannten capitel <Periculoso> gepoten, die besliessung ze tun, und darumb sey es nicht in unser macht, ew frei zu lassen, wann wir die gesecz des rechten halten müssen, als verer das an uns ist. » Cf. Bonifacio VIII, <Periculoso> (1298); VI. 3.16.1, ed. FRIEDBERG cit. (nota 27), II, col. 1058. Per la ricezione della bolla cf. E.M. MAKOWSKI, *Canon law and cloistered women. « Periculoso » and its commentators 1298-1545*, Washington, D.C., 1997. – Per una fondazione delle misure contro gli Ebrei attraverso il diritto canonico cf. n. 42.

una riforma⁵⁶. Anche in seguito ad un intervento dell'imperatore i Benedettini di San Lamberto in Carinzia riconquistarono il diritto di mangiare carne perché, nelle montagne, era difficile trovare pesce⁵⁷. L'arcivescovo di Salisburgo ottenne lo stesso privilegio per le suore di Nonnberg a Salisburgo⁵⁸. Anche il duca Filippo il Buono di Burgundia si lamentò presso il papa delle misure contro le suore e ottenne una cancellazione del decreto sulla clausura delle suore per la diocesi di Utrecht⁵⁹. Ma nella stessa bolla il papa ordinò una visita meticolosa sotto l'abate di San Paolo a Utrecht, Jacobus de Poelgheest. E questo abate era nominato propriamente dal Cusano quando, durante la legazione, eseguiva la riforma di questo monastero⁶⁰. Il contenuto della bolla papale, dunque, combaciava perfettamente con le idee del Cusano ed era, forse, concordato con lui.

Infatti, tutte queste cassazioni e dispense furono fatte durante o poco dopo la sosta del Cusano alla curia che ebbe luogo dal marzo al maggio 1453. Possiamo, dunque, ipotizzare che, almeno in alcuni casi, il papa cercava l'accordo del Cusano prima di riprendere le sue disposizioni.

5. ULRICH PART — UN ASSASSINO IN PRIGIONE

Tale intervento è dimostrabile in un caso particolare che sembra piuttosto movimentato. Quando Cusano arrivò, durante l'ambasceria, alla città di Ratisbona, fu costretto a confrontarsi con una situazione agitata. Era avvenuto un omicidio, e il colpevole era un

⁵⁶ AC II 1 nr. 2443 e 2735: cassazione della riforma di Reichersberg (AC I 3b nr. 2093) a causa di « dissensiones et scandala ». — AC II 1 nr. 2517: Il papa ordina un'indagine della riforma del Cusano nel monastero dei canonici regolari di Gurk, « que pocius scandalum quam fructum inducere posset, multipliciter molestare presumit ».

⁵⁷ AC II 1 nr. 3372; II 2 nr. 3524: Ripresa della riforma di S. Lamberto (AC I 3b nr. 1986).

⁵⁸ AC II 1 nr. 3447; II 2 nr. 3677, 3790. Per la visita di Nonnberg vedi AC I 3b nr. 2085.

⁵⁹ AC II 2 nr. 3505.

⁶⁰ AC I 3b nr. 1705.

rappresentante dell'aristocrazia ecclesiastica⁶¹. Cos'era successo? Il giovane canonico Ulrich Part aveva, una notte, sentito dei rumori strani davanti alla sua abitazione, allora si vestì, prese la sua balestra e si precipitò fuori. Vide, all'ingresso della sua casa uno dei disturbatori con la spada sguainata. Arrivarono, poi, anche i suoi compagni. Il nostro canonico mirò e sparò: il cittadino colpito morì quattro giorni dopo⁶². Poco dopo il Cusano arrivò nella città. Per calmare gli animi scelse il tema « pace » per la sua predica e diede inizio al processo giudiziario⁶³. La sua sentenza: La reclusione a vita nel monastero di Tegernsee⁶⁴.

Questa sentenza del Cusano fu revocata. Niccolò V ridusse la pena in un primo tempo a 5 anni, poi a 1 anno, e alla fine assolse il colpevole da tutte censure ecclesiastiche⁶⁵. Sembra allora che il papa, una volta di più, avesse apertamente contraddetto il suo legato. Comunque, almeno l'ultima bolla che contiene l'assoluzione completa notifica l'intervento del Cusano stesso in favore dell'assassino. Evidentemente, Cusano stesso era perfettamente d'accordo con l'abrogazione della pena che, con ogni probabilità, aveva sentenziato nella situazione concreta in cui era necessario calmare la rabbia dei cittadini.

In pratica, le decisioni giudiziarie del legato erano raramente destinate a risolvere il litigio definitivamente, ma figuravano spesso come un elemento in una lunga catena di sentenze e convenzioni⁶⁶.

⁶¹ Per questo caso vedi AC I 3a nr. 1151, 1165, 1170-1173, 1343, 1382, 1400; I 3b nr. 1909; II 1 nr. 2717, II 2 nr. 3484.

⁶² Per gli eventi vedi AC I 3a nr. 1343 e 1382.

⁶³ AC I 3a nr. 1151.

⁶⁴ AC I 3a nr. 1165, 1173.

⁶⁵ AC I 3a nr. 1343; II 1 nr. 2717; II 2 nr. 3484.

⁶⁶ Questo si vede, per esempio, nel caso di Volprecht von Dersch, scolastico della cattedrale di Magonza, che era stato prigioniero dell'arcivescovo di Magonza, in cui la sentenza arbitrale del Cusano (AC I 3a nr. 2418) è stata oggetto di ulteriori negoziazioni fra le parti che, alla fine, si misero d'accordo di non applicarla; AC II 2 nr. 3714 con n. 9. Per il caso cf. anche AC I 3a 1991 n. 1, 2418 n. 2, 2420 n. 1, 2425; II 1 nr. 2492, 3008, 3240, 3471; I.H. RINGEL, *Der Fall des Mainzer Domscholasters Volprecht von Dersch. Eine Auseinandersetzung mit dem Erzbischof aus den Jahren 1447 bis 1455*, in *Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde*, N.F. 45 (1987), pp. 11-60. – Cf. anche il caso del falsificatore di bolle Marcellus de Niewern; AC I 3b nr. 1604s., 1671, 2170; II 2 nr. 3504; J.

I documenti del passato servivano come risorse di legittimità per trattare nuovi accordi politici. E vediamo che il legato restava spesso coinvolto nella continuazione dei conflitti.

6. IL SANGUE MIRACOLOSO: POLITICA E TEOLOGIA

Dobbiamo ancora trattare una decisione famosissima della legazione, che sembrava essere nettamente andata a vuoto: il sangue miracoloso di Wilsnack⁶⁷. I fatti sono noti: Cusano tentava di vietare il culto popolare delle ostie sanguinanti⁶⁸. Niccolò V annullò questo divieto⁶⁹ e le presunte ostie miracolose attiravano centinaia di migliaia di pellegrini verso il paese di Wilsnack nel Brandeburgo.

Tuttavia, anche in questo caso, si può osservare un interagire abbastanza complesso del triangolo papa, legato, *partes* che, a sua volta, conferma alcune delle nostre osservazioni. Innanzitutto pen-

KOCH, *Marcellus von Niewern. Ein abenteuerlicher Bischof des 15. Jahrhunderts (c. 1400-1460)*, in *Historisches Jahrbuch*, 62/69 (1942/49), pp. 387-430; rist. in *Id.*, *Kleine Schriften*. I, Roma, 1973, pp. 501-552.

⁶⁷ Sul proposito cf. AC I 3a nr. 1401-1403, 1410s., 1439, 1454; I 3b nr. 1730, 1982 n. 1, 2172, 2205 n. 6; II 1 nr. 2684, 2892, 2916s., 2937, 2951, 2959, 3150, 3209; II 2 nr. 3608; J. FLIEGE, *Nikolaus von Kues und der Kampf gegen das Wilsnacker Wunderblut*, in *Das Buch als Quelle historischer Forschung*, Leipzig 1977 (Zentralblatt für Bibliothekswesen. Beiheft 89), 62-70; H. BOECKMANN, *Der Streit um das Wilsnacker Blut. Zur Situation des deutschen Klerus in der Mitte des 15. Jahrhunderts*, in *Zeitschrift für historische Forschung*, 9 (1982), pp. 385-408; rist. in *Id.*, *Wege ins Mittelalter. Historische Aufsätze*, München, 2000, pp. 17-36; MEUTHEN, *Legationsreise* cit. (nota 5), pp. 486s.; C. ZIKA, *Hosts, Processions and Pilgrimages: Controlling the Sacred in Fifteenth-Century Germany*, in *Past and Present* 118 (1988), pp. 25-64; H. KÜHNE, « *Ich ging durch Feuer und Wasser ...* » *Bemerkungen zur Wilsnacker Heilig Blut - Legende*, in G. STROHMAIER-WIEDERANDERS (Hg.), *Theologie und Kultur: Geschichten einer Wechselbeziehung*, Halle a. d. Saale, 1999, pp. 51-84; C. WALKER BYNUM, *Bleeding Hosts and their Contact Relics in Late Medieval Northern Germany*, in *The medieval history journal*, 7 (2004), pp. 227-241; *Id.*, *Wonderful Blood: Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond*, Philadelphia, 2007.

⁶⁸ Cf. AC I 3a nr. 1454 (decreto contro l'adorazione delle ostie sanguinanti, pubblicato per la prima volta a Halberstadt il 5 luglio 1451). Per un'analisi del decreto cf. MEUTHEN, *Legationsreise* cit. (nota 5), pp. 486s.

⁶⁹ AC II 1 nr. 3209.

siamo sia credibile l'esistenza di una cooperazione e un consenso con il Cusano nel trovare la decisione papale.

Guardiamo prima l'ordine cronologico. Come nel caso degli Ebrei di Norimberga e della maggior parte delle dispense particolari della riforma monastica, Niccolò V aspettava esplicitamente il ritorno personale di Cusano prima di prendere una decisione. Poco prima dell'arrivo del Cusano, il suo segretario Heinrich Pomert riferì che in Curia fosse già avvenuta una discussione concitata ma che il papa non avesse dimostrato nessuna intenzione di riprendere le disposizioni del Cusano⁷⁰.

Poco dopo l'arrivo del Cusano a Roma, ai primi di marzo del 1453, c'era ovviamente il colloquio personale dei protagonisti coinvolti nella questione. Fra loro figuravano sicuramente anche i rappresentanti dell'arcivescovo di Magdeburg e del vescovo di Havelberg che, in questo momento, stavano trattando dei processi l'uno contro l'altro⁷¹. E sicuramente c'era anche il principe secolare della regione, il marchese Federico II di Brandeburgo, che si trovava a Roma per un pellegrinaggio e che era un difensore ardente del sangue miracoloso⁷². La decisione papale annullò tutte le censure ecclesiastiche che i due vescovi avevano lanciato l'uno contro l'altro, finì tutti i processi curiali e ristabilì la pace, ma lasciava indecisa la questione della adorazione delle presunte ostie miracolose⁷³. In pratica, il papa evitava ogni decisione dogmatica nella causa teologica⁷⁴.

⁷⁰ AC II 1 nr. 3150.

⁷¹ Cf. AC I 3b nr. 2172, II 1 nr. 2684, 2892, 2951.

⁷² Per la presenza del marchese Federico II di Brandeburgo a Roma cf. AC II 2 nr. 3641 con ulteriori riferimenti. Per l'agitazione del marchese in favore al culto di Wilsnack cf. B. HENNIG, *Kurfürst Friedrich II. und das Wunderblut zu Wilsnack*, in *Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte* 19 (1906), pp. 391-422. Per una sua supplica contro il decreto degli Ebrei cf. AC II 1 nr. 3298.

⁷³ AC II 1 nr. 3209; cf. anche il testo completo in A.F. RIEDEL, *Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten*. I 2, Berlin, 1842, pp. 156-158.

⁷⁴ Sembra che in pratica si ricorse alla formula di compromesso che era già stata sanzionata dalla bolla papale del 10 settembre 1447 (testo in: RIEDEL, *Codex diplomaticus* [vedi n. 73]. II 1, pp. 150-152 nr. XV), permettendo l'adorazione a condizione che fosse mostrata sempre e simultaneamente anche un'ostia appena consacrata. Questa prassi è attestata ancora nel 1453 dal certosino Johannes Hagen che, nello stesso momento, la critica de-

Questa era la differenza decisiva fra la bolla papale e il decreto del Cusano. Il legato non concluse un compromesso politico, ma prese una decisione dogmatica in un dibattito teologico che aveva provocato una vera battaglia pubblicistica di circa 150 trattati⁷⁵. In fondo si trattava di un litigio irrisolto da più di cent'anni che divideva soprattutto i teologi francescani e domenicani⁷⁶. Il Cusano si era risolutamente schierato dalla parte dei Domenicani che, nella tradizione tomistica, negavano l'esistenza del sangue di Cristo sulla terra perché, nel momento della resurrezione, è risorto anche tutto il sangue del Salvatore. Questo litigio portava, dunque, su questioni fundamentalissime dell'unione ipostatica e del *triduum mortis* ed era un fuoco latente che poteva, in ogni momento, provocare un vasto incendio non soltanto nella campagna sabbiosa del Brandenburgo all'estremo del mondo cattolico, ma anche alla curia stessa, come successe nel 1462⁷⁷. A quell'epoca, il francescano Giacomo della Marca aveva tenuto a Brescia una predica polemica e fu subito attaccato dall'inquisitore domenicano della Lombardia. Pio II aveva l'ambizione di risolvere il litigio e chiamò dei teologi famosi delle due fazioni a Roma per una disputazione. Anche Cusano contribuì con testi teologici, ovviamente in favore della posizione

cisamente; AC II 2 nr. 3608 ll. 4-7: « Et fit sepe ydolatria, licet juxta transformata hostias ponatur consecrata hostia, ad quam populus non attendit, sed adorat transformatas, in quibus, quia accidentia saporis et odoris sunt consumpta, non est amplius ibidem corpus aut sanguis Christi, ut dicit Thomas et alii doctores ».

⁷⁵ Cf. la collezione fornita da A.-K. ZIESAK, <Multa habeo vobis dicere>. *Eine Bestandsaufnahme zur publizistischen Auseinandersetzung um das Heilige Blut von Wilsnack*, in *Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte*, 59 (1993), pp. 208-248.

⁷⁶ Per questo dibattito cf. L. MEIER, *Wilsnack als Spiegel deutscher Vorreformation*, in *Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte*, 3 (1951), pp. 53-67; R. HAUBST, *Die Christologie des Nikolaus von Kues*, Freiburg, 1956, pp. 295-303; N. DA TERRINCA, *La devozione al Preziosissimo Sangue di nostro Signore Gesù Cristo: Studio storico teologico a proposito di un trattato inedito di S. Giovanni da Capistrano*, Roma, 1969, qui 114s. per Wilsnack; N. COCCI, *Le Dispute teologiche del « triduum mortis » nei secoli xiv-xv: aspetto storico e dogmatico*, in *Sangue e antropologia nella teologia*. Atti della VI settimana (Roma, 23-28 novembre 1987), a cura di F. VATTIONI, Roma, 1989, pp. 1185-1233, qui 1203s. per Wilsnack; WALKER BYNUM, *Bleeding Hosts* cit. (nota 67), pp. 236.

⁷⁷ Per gli eventi cf. G. CASELLI, *Studi su S. Giacomo della Marca*. I, Ascoli Piceno, 1926, pp. 374-396; COCCI, *Dispute teologiche* cit. (nota 76), pp. 1195-1198.

domenicana⁷⁸. Ma anche Pio II non osava prendere una decisione dogmatica e sospendeva la causa, vietando comunque ogni litigio nella materia.

Nel marzo 1453, Niccolò V non fece nient'altro. E noi possiamo presumere che, per il Cusano, questo risultato non fosse così tanto imbarazzante come potrebbe sembrare a prima vista. Infatti nel frattempo il Cusano si era impegnato ad assistere alla fondazione di un monastero benedettino a Andechs vicino a Monaco di Baviera, luogo famoso per le sue ostie sanguinanti⁷⁹. Cusano stesso portò queste ostie a Roma e ottenne l'approvazione papale del culto⁸⁰. Non sembra facile concordare questa azione con la sua posizione dogmatica che escludeva l'esistenza del sangue miracoloso. La soluzione ce la fornisce il Cusano stesso, quando era costretto rispondere a questo dubbio teologico nei confronti dei monaci di Tegernsee che, secondo i progetti, dovevano stanziare il personale del nuovo monastero: Le ostie, secondo il Cusano, potevano essere mostrate perché, secondo l'evidenza della tradizione, furono veramente consacrate all'epoca⁸¹. Allora non ci sarebbe stato nessun pericolo

⁷⁸ I testi sono editi in HAUBST, *Christologie* cit. (nota 76), pp. 315-328.

⁷⁹ Per la fondazione di Andechs e il ruolo del Cusano vedi E. MEUTHEN, *Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher*, in *Festschrift für Andreas Kraus zum 60. Geburtstag*, a cura di P. FRIED e W. ZIEGLER, Kallmünz, 1982, pp. 95-113, soprattutto 102-105; W. HLAWITSCHKA, *Der Heilumsschatz in Legende und Geschichte, in Andechs. Der Heilige Berg von der Frühzeit bis zur Gegenwart*, a cura di K. BOSL et al., München, 1993, pp. 104-118, soprattutto 114-117; C. MÄRTL, *Herzog Albrecht III., Nikolaus von Kues und die Gründung des Benediktinerklosters Andechs im Jahr 1455: Festgabe des Freundeskreises Kloster Andechs e.V. aus Anlass der 550. Wiederkehr der Klostergründung*, Starnberg 2005.

⁸⁰ AC II 1 nr. 3378; II 2 nr. 3659 n. 2.

⁸¹ Cusano a Bernhard von Waging, priore di Tegernsee, 9 settembre 1454: « Ordinavi, ne ostendatur nisi semel in anno in concursu populi, et aliis temporalibus sit coopertum, et quod tunc populo dicatur veritas, scilicet quomodo sacramenta illa putantur vera sacramenta ex indiciis verisimilibus et quod non fuerint consecrata, nisi ad conservandum contra pestem etc., prout carta habet et hystoria, et non ut sumerentur; et sic sunt custodita et incorruptibiliter conservata, quod reputo magnum; et quod populus adoret illa, in quantum illa, que antiquitas nobis tradit, sunt vera et prout illa vera credimus. Et tali vel meliori modo ordinabitur; nam quamvis possibile esset sacramentum non consecrasse, tamen quia habetur pro consecrata, dum adoratur, non committatur ydolatria. Nam non adoro nisi Christum, quem credo ibi contineri. Et si ibi non continetur, tamen panem non adoro, sed Christum etc. » Il testo della lettera intera si trova in München, Bayerische

di idolatria. Si trattava, dunque, semplicemente di ostie molto vecchie ma vere. Il sangue miracoloso, vero e proprio motivo dei pellegrinaggi, non fu neanche menzionato. Cusano si era ovviamente appropriato della formula del compromesso Wilsnackiano, ignorando per questa volta completamente il litigio teologico, mentre in altre occasioni continuava a polemizzare contro l'adorazione delle ostie sanguinanti⁸².

E più ancora, troviamo un ultimo piccolo indizio che la discussione si fosse svolta in un modo piuttosto consensuale: Un libretto dei conti del maestro di cucina di Bressanone, sede del Cusano come vescovo, nota per il 21 settembre 1453 l'accoglienza ospitale del marchese Federico II di Brandenburgo, lo stesso principe che aveva ottenuto a Roma la cassazione del decreto del Cusano⁸³. Il marchese aveva, dopo la sua sosta a Roma, continuato il suo pellegrinaggio a Gerusalemme e si trovava adesso al ritorno verso la sua patria. Alla corte di Cusano era ovviamente benvenuto.

Staatsbibliothek, Clm 19697 f. 64v-65v (copia). Nel frammento dell'originale della lettera, che è incollato nella copertina del manoscritto München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 18624, non si trova il passaggio su Andechs. Altre copie invece contengono esclusivamente questo passaggio: Melk, Stiftsbibliothek, Cod. 949 (717/-) f. 63rv; *ibid.*, Cod. 1605 f. 66v; München, Hauptstaatsarchiv, Andechs, Lit. 1 f. 76v-77v; München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 19633 f. 169r; *ibid.*, Clm 28675 f. 51rv. Il testo è stampato in E. VANSTEENBERGHE, *Autour de la docte ignorance: une controverse sur la théologie mystique au XVe siècle*, Münster, 1915, rist. Salzburg, 1992, pp. 148-151; W. BAUM/R. SENONER, *Nikolaus von Kues: Briefe und Dokumente zum Brixner Streit*. I, Klagenfurt, 1998, pp. 162-166 nr. 49a. Vedi prossimamente AC II 3 sotto la data. Per la « hystoria » a cui si riferisce Cusano cf. HLAWITSCHKA, *Heiltumsschatz* cit. (nota 79), pp. 104-108.

⁸² Cf. NICCOLÒ CUSANO, <Reformatio generalis>, ed. H.G. SENGER, *b* XV 2, 41 ll. 7-9: « Advertant etiam quod nec de reliquiis nec de miraculoso sanguine hostiarum fiat quaestus. Est enim quaestus causa, cur saepe falsificantur talia ab avaris. » Cf. anche la contribuzione al dibattito curiale del 1462 già menzionato in n. 77.

⁸³ Brixen, Diözesanarchiv, HA 28296 (Libro dei conti del maestro della cucina di Cusano, Heinrich Gussenbach, del 1453/54) f. 2v: « Dem Premstainer [= Christian Premsteiner, cittadino di Bressanone] umb v maz malmaß [malvasia, un vino meridionale], dy man margraf Frider(ich) von Brannndenburg schanckt: xx gr. Dem Zerrn Ast [= Georg Zernast, cittadino di Bressanone] umb v maz Tramynner [un vino tirolese] auch fur den margrafen: viii gr. ». Cf. AC II 2 nr. 3641.

7. CONCLUSIONE

In alcuni casi, il legato apostolico Niccolò Cusano metteva la curia veramente in situazioni complicate sul piano politico e diplomatico, come si vede chiaramente nel caso delle ostie miracolose. E davvero, il numero delle sue disposizioni che furono dopo cassate o modificate non è trascurabile⁸⁴. Però il numero delle convalide e delle appellazioni respinte è più alto⁸⁵. Comunque i due casi, sia la conferma sia la cassazione, dimostrano che i protagonisti contemporanei non consideravano il legato come un 'alter ego' del papa nel senso letterale. Ai beneficiari di provvisione del legato sembrava in tanti casi anche necessario rivolgersi direttamente al papa e assumere le spese considerevoli per farsi confermare gli atti del legato perché si dubitava della validità⁸⁶. La *repraesentatio identitatis* era piuttosto una finzione giuridica e cerimoniale che un modo di percezione. E anche l'immagine del legato come strumento o <braccio prolungato> del papa non è adeguata perché la maggior parte delle sue azioni proveniva o dalla sua iniziativa, oppure era una reazione alle suppliche e ai problemi che incontrava durante il viaggio. Il le-

⁸⁴ Oltre ai casi già nominati cf. anche AC I 3a nr. 1463; II 2 nr. 3730. Il 18 gennaio 1455 Niccolò V diede ordine di indagare su una provvisione di Cusano per Peter Folroid che sembrava aver imbrogolato il legato; Or.: Darmstadt, Staatsarchiv, A.2 nr. 194/4; prosimamente in AC II 3 sotto la data.

⁸⁵ Per esempio AC I 3b nr. 1694 (sanzioni contro i cittadini di Weißenburg chi avevano aggredito un monastero); II 1 nr. 2639, 2756, 2765, 2838s., 2985 (un clerico concubinario perde la sua prebenda), 3316, 3383 (statuti per il terzo ordine dei Francescani), 3426, 3448s., 3533, 3550; II 2 nr. 3774. – Cf. il caso della badia di Rijnsburg, in cui le misure del legato furono solo leggermente modificate; AC I 3b nr. 1737, 1744; II 2 nr. 3505 (per questo cf. già n. 59). Nel litigio per l'ordine di processione a Wiener Neustadt in cui l'imperatore Federico III era intervenuto presso il papa, la decisione del papa (AC I 3b nr. 2593) è praticamente identica a quella del Cusano (AC I 3a nr. 1056). – Per gli statuti del terzo ordine dei Francescani (vedi AC I 3b nr. 1843, II 1 nr. 3383) cf. adesso M. WEHRLI-JOHNS, *Lebensregeln für Laien: Dionysius der Kartäuser als Kommentator der franziskanischen Drittordensregel und Verfasser eines Regelwerkes für alle Christen* (<De doctrina et regulis vitae christianorum>), in *Das Gesetz - The Law - La Loi*, a cura di A. SPEER, Berlin, Boston, 2014 (Miscellanea Mediaevalia 38), pp. 22-43, qui 24.

⁸⁶ Per esempio AC I 3b nr. 1954; II 1 nr. 2454, 2636, 2679, 2755, 2848, 2996, 3373, 3416, 3436, 3534; II 2 nr. 3869, 3878 (conferma di una riserva del legato cassando una riserva contraria fatta dal papa stesso).

gato non ricopriva neanche il ruolo di un mediatore principale fra la curia e le *partes*, fra centro e periferia della cristianità. In verità era più spesso il papa che interpretava il ruolo di mediatore fra il legato ed i clerici colpiti dalle due azioni oppure i principi che prendevano le loro parti.

In tanti casi erano le azioni del legato che rendevano possibile che il papa si potesse presentare come mediatore comprensivo e creatore di un equilibrio pacifico. Ogni dispensa di regole di digiuno, ogni provvisione confermata, ogni cassazione di un decreto di riforma creava nuovi debiti di riconoscenza e nuovi legami fra la curia e la chiesa tedesca, che, durante lunga crisi del concilio di Basilea, erano persi. Nessuna delle parti, nemmeno il Cusano, considerava le azioni del legato come incontestabili e irreversibili; ma piuttosto come base per continuare a tentare di trovare un accordo. Il luogo per questi dibattiti era spesso la curia, e Cusano continuava regolarmente ad essere coinvolto. Anche se le sue azioni portavano certe scomodità diplomatiche, contribuiva sempre al ravvicinamento della chiesa tedesca alla curia Romana, e questo era il motivo essenziale della legazione.